

MISURE PSR REGIONE MARCHE PER GLI INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA; OPPORTUNITA' PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE AZIENDALE

SERIE - PSR RICONVERSIONE AZIENDALE

ATTIVITA' REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE MARCHE 2014/2020
MISURA 16.1 PROGETTO ID 52399

MISURE PSR REGIONE MARCHE PER GLI INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA; OPPORTUNITA' PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA RICONVERSIONE AZIENDALE

INDICE

**01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle
aziende agricole**

**02 Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere
animale**

**03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in
attività non agricole**

04 - Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

**05 – Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali
su terreni agricoli**

**06 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale
produttivo agricolo**

07- Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

08 - Investimenti non produttivi forestali

09 - Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

10 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

11 - Investimenti produttivi forestali

1. Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole

Codice intervento (SM)	SRD01
Nome intervento	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. Tali

finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti, anche collettivi, connessi al ciclo produttivo agricolo delle aziende, che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

a) valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate nonché la realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali;

b) incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell'utilizzo degli input produttivi (incluso l'approvvigionamento energetico ai fini dell'autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto;

c) miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;

d) introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;

e) valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del Piano destinati ad accrescere le performance delle aziende agricole. Tale collegamento è individuabile sia sotto il profilo del miglioramento complessivo della competitività e della redditività aziendale sia al fine di sostenere il contributo verso la transizione ecologica. Sotto quest'ultimo aspetto, va sottolineato che il presente intervento prevede già al suo interno la possibilità di fornire sostegno ad investimenti che contribuiscono a migliorare le performance ambientali delle aziende agricole e di benessere animale.

In materia di investimenti irrigui aziendali, viene fornito un sostegno (alle condizioni previste dai criteri di ammissibilità) esclusivamente per: investimenti in nuovi impianti irrigui finalizzati ad incrementare la superficie irrigua aziendale; realizzazione e miglioramento di stoccaggi idrici alimentati non esclusivamente da acque stagionali.

Il presente intervento potrà essere attuato in modalità integrata con l'intervento SRD02 secondo la modalità "a pacchetto". Inoltre l'intervento potrà essere attivato nell'ambito del "pacchetto giovani" e dei "progetti integrati di filiera".

Infine, l'intervento si pone in sinergia con alcune misure finanziate nell'ambito del PNRR, con particolare riferimento agli investimenti per il rinnovamento dei macchinari, per l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione, per l'utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, per la sostituzione dei vecchi trattori inquinanti e per l'ammodernamento dei processi di lavorazione, stoccaggio e confezionamento dell'olio di oliva.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR03 –Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che hanno una dimensione minima inferiore a 30.000,00 euro espressa in termini di produzione standard. La soglia indicata può essere raggiunta prendendo in conto anche la produzione standard ottenibile grazie agli investimenti strutturali inseriti nella operazione che riceve il contributo pubblico (PS post investimento).

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 - Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle finalità specifiche di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) indicate nella sezione descrizione generale dell'intervento.

CR06 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

CR07 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è inferiore a 15.000,00 euro.

CR09 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 750.000,00 euro.

CR11 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

CR13 - Gli investimenti per la produzione di energia sono ammissibili solo se destinati all'autoconsumo aziendale dell'energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.

CR14 - Per le operazioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, di cui alla lettera e) delle finalità del presente intervento, una quota non prevalente dei prodotti da trasformare può essere di provenienza non aziendale. Pertanto i prodotti lavorati debbono essere costituiti per oltre il 50% da prodotti aziendali. Inoltre, la produzione trasformata e commercializzata deve comunque essere un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I al TFUE (con eventualmente una quota non rilevante di produzione non compresa nel citato Allegato I).

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui

CR15 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, finalizzati alla:

a) realizzazione nuovi impianti aziendali che possono comportare una estensione delle superfici irrigate. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui;

b) creazione, ampliamento miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini e altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o

distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) diversi dai bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.

CR16 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili solo se lo stato dei corpi idrici su cui insistono gli investimenti stessi non è stato ritenuto meno di buono nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

CR17 – Gli investimenti di cui alla lettera a) del precedente CR15 sono ammissibili a condizione che un'analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull'ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall'Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

CR18 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR19 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR20 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che

sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR21 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR22 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione, di cui al CR15, lettera b), sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

2. Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale

Codice intervento (SM)	SRD02
------------------------	--------------

Nome intervento	Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole. A tale scopo, fornisce sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o o alle norme esistenti. In tale contesto, nell'ambito della 4 azioni in cui si articola l'intervento del PSP PAC, le Marche attuano le seguenti due azioni:

A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

C) Investimenti irrigui

Nell'ambito dell'azione A sono previsti investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l'emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell'aria (ammoniaca) e/o aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo. Tra questi, sono inclusi investimenti per la realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e di strutture non fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. *storage bag*) che vanno oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati" e si distinguono per un'elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca.

la realizzazione di impianti per la produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili, favorendo in particolare l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti di origine agricola, zootecnica e forestale.

L'azione C prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il

miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche

investimenti che promuovono lo stoccaggio e il riuso di tali risorse, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

Si tratta, in sostanza, di un intervento che funge da *trait d'union* tra produttività e tutela ambientale giacché gli investimenti sostenuti hanno caratteristiche produttive e vanno ad affiancare gli altri interventi per la competitività delle aziende agricole previsti dal Piano di Sviluppo Rurale e, allo stesso tempo, supportano e rafforzano la possibile adozione di pratiche agronomiche compatibili con ambiente e clima. Il presente intervento potrà essere combinato con altri interventi previsti dal PSR attraverso modalità di progettazione integrata (es. PIF) e contribuiranno a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione del PSR stesso.

In considerazione della finalità ambientale del presente intervento, **gli investimenti irrigui** sono qui limitati al:

miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali non finalizzati alla estensione delle superfici irrigue e che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche;

investimenti per la realizzazione e miglioramenti di bacini e stoccaggi, esclusivamente di acque stagionali
impianti per l'utilizzo di acque affinate come alternativa ai prelievi da corpi idrici.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Sono beneficiari dell'intervento gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura , allevamento di animali e attività connesse;

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR06 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o più azioni previste nell'ambito presente intervento. In particolare, le azioni ammissibili sono le seguenti:

- A) Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- C) Investimenti irrigui.

CR07 – Sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR08 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la

valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 200.000,00 euro.

CR12 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui (Azione C)

CR13 - Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

CR14 - Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15 - Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16 - Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi

investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17 - Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

a) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;

b) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana; Per gli investimenti di cui alla lettera b), gli invasi e le cisterne di accumulo idrico a scopo irriguo devono avere una capacità inferiore a 250.000 mc

Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al precedente CR 17, lettera a)

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se: **CR18** - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente:

Marche – Risparmio potenziale minimo %

Tipo di investimento	Impianto migliorato
Adegguamento	e
razionalizzazione di un impianto	5
irriguo di microirrigazione	
Miglioramento di impianti diversi	
da quelli di cui al punto	20
precedente	

CR19 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE:

Tabella risparmi effettivi

Marche	riduzione del consumo di acqua per irrigazione per almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento sia a livello di impianto di irrigazione sia a livello aziendale. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda
--------	--

CR20 – Questa percentuale sarà rivalutata alla luce delle esigenze che emergeranno dall'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici.

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18 e CR19 si applica agli investimenti in impianti esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o forme di stoccaggio/conservazione di acque stagionali finalizzate a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze.

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui

CR21 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - (Azione A)

CR23 - L'intervento sostiene investimenti per la realizzazione di impianti per la produzione, il trasporto, lo stoccaggio di energia. Le tipologie di impianto ammissibili sono le seguenti:

centrali termiche con caldaie alimentate prevalentemente a cippato o a pellets (potenza massima di 200 Kwe);

impianti per la produzione di biogas (potenza massima di 250 Kwe) dai quali ricavare energia termica e/o elettrica;

impianti per la produzione di energia eolica;
impianti per la produzione di biometano (potenza massima di 250 Kwe);
impianti combinati per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei micro-impianti realizzati in attuazione del presente intervento;
impianti per la produzione di energia da fonte solare;
impianti per la produzione di energia da fonte geotermica;

CR24 - La produzione di energia da fonti rinnovabili può essere commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda ovvero superare tale fabbisogno. Nel secondo caso si applicano le disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250 Kwe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 600 KWt.

CR25 – Nel caso di investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa, devono essere utilizzate esclusivamente risorse naturali rinnovabili e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km. Sono in ogni caso esclusi gli impianti che utilizzano biomassa proveniente da colture dedicate.

Per gli impianti di produzione di energia da biogas/biomassa, almeno il 50% della biomassa deve derivare da produzioni aziendali.

CR26 - La produzione di energia da biomasse deve utilizzare solo i combustibili di cui al D. Lgs 152/2006 - allegato X alla parte V, parte II sez. 4, lettere b), c), d) ed e).

CR27 - La produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR28 - La produzione di energia da biomasse deve rispettare gli eventuali requisiti di localizzazione, di rendimento/emissione stabiliti nella specifica normativa di tutela della qualità dell'aria;

CR30 – Gli investimenti previsti dal presente intervento sono conformi con il Pacchetto legislativo “Energia pulita per tutti gli europei” e, in particolare, con i criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001.

3. Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Codice intervento (SM)	SRD03
Nome intervento	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Descrizione generale dell'intervento

L'Intervento è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del

reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

a) agriturismo;

b) agricoltura sociale;

d) trasformazione di prodotti agricoli prevalentemente in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;

e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche;

Sotto il profilo delle redditività aziendale il presente intervento potrà agire sinergicamente con l'intervento per gli investimenti per la competitività delle aziende agricole, migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa, mentre con riferimento al ricambio generazionale con l'intervento di sostegno all'insediamento dei giovani.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 – Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

CR06 – Per azione a) Agriturismo possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 e ss. mm. ii..

CR07 – Per azione b) Agricoltura sociale possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 e ss. mm. ii..

CRRM – Per azione e) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Enoturistici (EROE).

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR10 – Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi.

CR11 – Le attività relative alla lettera d) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

CR12 – Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

CR13 – Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio regionale.

CR14 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Piano Aziendale e/o di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

CR15 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile sia al di sotto di 15.000,00 euro;

CR17 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

4. Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale

Codice intervento (SM)	SRD04
Nome intervento	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è finalizzato alla realizzazione di investimenti non produttivi agricoli (intesi come investimenti su superfici a prevalente destinazione agricola ancorché non utilizzate attualmente a tale scopo) con una chiara e diretta caratterizzazione ambientale. In relazione al carattere non produttivo degli investimenti, il presente intervento prevede che gli stessi non siano connessi al ciclo produttivo aziendale oppure in caso di connessione che non producano un significativo incremento del valore e/o della redditività aziendali. Con riferimento alla chiara e diretta caratterizzazione ambientale, il presente intervento non prevede la possibilità di sostenere investimenti per l'adeguamento a norme esistenti o a standard ambientali comunemente in uso.

In relazione alla finalità specifica degli investimenti, il presente intervento prevede la seguente azione:

Azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale.

Viene fornito un sostegno ad investimenti che perseguono le finalità specifiche di:

contribuire a rendere il sistema agricolo più resiliente ai cambiamenti climatici, incrementando la complessità specifica ed ecosistemica delle aree coltivate;

consentire la convivenza pacifica tra agricoltori/allevatori e fauna selvatica.

Gli investimenti sostenuti attraverso il presente intervento agiscono in sinergia e complementarità con gli interventi del piano che prevedono impegni di gestione in materia ambientale, con particolare riferimento a quelli che perseguono le finalità specifiche di tutela della biodiversità, del paesaggio e della qualità della acqua.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Agricoltori singoli o associati.

CR02 - Altri gestori del territorio pubblici o privati, anche associati.

Criteri di ammissibilità generali

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità dell'azione 1 prevista nell'ambito presente intervento. L'attuazione della categoria di investimento 1.2, di cui al successivo CR10, è finalizzata alla realizzazione e/o ripristino della funzionalità di

infrastrutture ecologiche per l'abbeveraggio degli animali al pascolo e destinate ad uso collettivo. Tali investimenti, inoltre, devono ricadere nelle aree rurali D e C3 del territorio della Regione Marche.

CR05 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR08 – È stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile pari a 100.000,00 euro per ciascuna operazione di investimento.

CR09 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per azione

CR10 – Nell'ambito dell'azione 1 – Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, e preservare il paesaggio rurale – gli investimenti ammissibili rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1.2. Realizzazione e/o ripristino della funzionalità di infrastrutture ecologiche connesse all'acqua quali a titolo esemplificativo laghetti, stagni, aree umide, prati umidi, fontanili, lanche, maceri, canali di adduzione per aree umide, pozze e altre strutture di abbeverata, anche per la funzione di fitodepurazione;

1.7. Investimenti per migliorare la coesistenza tra agricoltura, allevamenti e la fauna selvatica, inclusi gli ungulati (Cinghiali e Cervidi) e le specie di interesse comunitario tutelate dalla Dir. 92/43/CEE (Lupo, Lince, Orso bruno e Sciacallo dorato). A titolo esemplificativo, è prevista la realizzazione dei seguenti investimenti:

- recinzioni fisse o mobili, elettrificate o senza protezione elettrica, per la tutela delle colture agricole, per la protezione degli animali dalla fauna selvatica durante il pascolamento e per il ricovero notturno, inclusi i punti di abbeverata;
- strutture per il ricovero notturno del bestiame;
- acquisto di cani da guardiania;
- sistemi di dissuasione acustici/luminosi o di altro tipo per ungulati o per impedire l'accesso dei carnivori ai rifiuti e agli scarti;
- altri sistemi di dissuasione acustici/luminosi antintrusione da fauna non già ricompresi ai punti precedenti;

5. Impianti forestazione / imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

Codice intervento (SM)	SRD05
Nome intervento	Impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è volto a realizzare su superfici agricole, nuovi soprassuoli destinati ad arboricoltura, al fine, principalmente, di incrementare la capacità di assorbimento e di stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi. L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- a) incrementare la superficie destinata all'arboricoltura;
- b) incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;

d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, dell'equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;

e) fornire prodotti legnosi e non legnosi;

g) diversificare il reddito aziendale agricolo.

Tali finalità saranno perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno ai titolari della conduzione di superfici agricole, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare la seguente azione:

Impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo su superfici agricole;

Impianto con finalità multiple (ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative nonché produttive - legno, legname e tartufi), realizzato utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone di origine certificata, di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compreso l'utilizzo di piante micorizzate. Gli impianti realizzati sono reversibili al termine del periodo di permanenza previsto nei documenti attuativi e nell'atto di concessione dall'AdG regionale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai Proprietari, Possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di

diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della conduzione di superfici agricole;

C02 – I beneficiari devono dimostrare la proprietà, il titolo di possesso o di conduzione delle superfici interessate dall'intervento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto in coerenza con le Linee guida europee per "Afforestation and Reforestation" e secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza con la presente azione. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità l'investimento è riconosciuto per le superfici agricole così come definite ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento UE n. 2115/2021.

CR03 - L'investimento può essere attivato anche sulle superfici agricole già interessate da investimenti di imboschimento, reversibili al termine del turno colturale, realizzati nei precedenti periodi di programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.

CR04– Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, per l'investimento previsto dell'Azione SRD05.2) gli impianti di arboricoltura devono essere costituiti da popolamenti puri o misti di specie forestali arboree e/o

arbustive autoctone, di antico indigenato o comunque adatte alle condizioni ambientali locali e climatiche dell'area, compreso l'utilizzo di piante micorrizzate. Le specie da utilizzare dovranno fare riferimento agli ecosistemi forestali naturaliformi dell'intorno o del piano climatico vegetazionale in cui viene effettuato l'intervento, con riferimento alle informazioni contenute nell'Inventario forestale regionale e nel volume "I Tipi forestali delle Marche".

CR05 – Non è consentito l'uso di specie esotiche invasive riconosciute dall'elenco del Ministero della Transizione ecologica e dalle Black list nazionale e regionali.

CR06 – A motivo dei costi di gestione amministrativa non sono ammissibili domande di sostegno per superfici complessive di dimensione inferiore a 1 ettaro, con superficie minima di intervento a corpo non inferiore a 0,5 ettari. Tali limitazioni sono giustificate in considerazione della elevata frammentazione fondiaria che caratterizza le proprietà sul territorio regionale e in ragione del costo opportunità della domanda di sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.

CR07 – Al fine di consentire l'accesso ad un numero adeguato di beneficiari, viene stabilito, un importo massimo di spesa ammissibile ad ettaro pari a 13.000,00 € per la copertura dei costi di impianto per il medesimo intervento e per singolo bando.

CR08 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie

che possono essere avviate entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR09 – Ulteriori criteri di ammissibilità

Non sono ammissibili le domande di sostegno per superfici complessive di dimensione superiore a 10 ettari per beneficiario.

Obblighi

OB01 – Sono esclusi dalle tipologie di investimento ammissibili gli impianti di Short Rotation Coppice e Short Rotation Forestry, di alberi di Natale e specie forestali con turno produttivo inferiore o uguale agli 8 anni.

OB02 – Non sono ammissibili impianti di cui all'azione "impianto di arboricoltura a ciclo medio-lungo su superfici agricole" realizzati su superfici a foraggiere permanenti, compresi i pascoli (art. 4, paragrafo 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2115/2021), su superfici a oliveto, in aree identificate come prati magri, brughiere, zone umide e torbiere;

OB03 – Devono essere rispettati criteri di gestione e buone pratiche coerenti con gli obiettivi climatici e ambientali in linea con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

OB04 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/129.

Spese ammissibili

1) Spese preparatorie del terreno:

lavorazione, livellamento, rippatura, squadratura, sistemazione del terreno, concimazione di fondo, pacciamature, tracciamento e realizzazione di operazioni per la messa a dimora delle piantine, realizzazione di recinzioni o sistemi di protezione delle piante, realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali, e quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a regola d'arte; **2)** Spese

inerenti altre operazioni e acquisti correlate all'impianto:

tutori, impianti di irrigazione;

3) Spese per l'acquisto del materiale di propagazione forestale compreso l'acquisto di piante micorizzate corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;

Spese non ammissibili

1) Spese preparatorie per le semplici lavorazioni agricole dei terreni che non siano riferite alla realizzazione dell'impianto previsto;

2) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto

3) Spese di acquisto di materiale vegetale, arboreo e arbustivo, non corredato da certificato di provenienza o identità clonale;

4) Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari

La superficie ammissibile al sostegno corrisponde alla superficie su cui si realizza l'impianto ed è indipendente dal numero di piante. Nei documenti attuativi regionali saranno definite le densità minime di impianto. Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna e nel rispetto delle normative e

regolamentazioni vigenti. Salvo quanto diversamente disposto dal provvedimento di concessione del contributo pubblico emesso dall'AdG competente, le superfici agricole su cui viene realizzato un impianto di Arboricoltura a ciclo medio-lungo, dopo l'impianto rientrano nella definizione di Aree escluse dalla definizione di bosco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e pertanto se sono rispettate le disposizioni di legge in materia, il terreno oggetto di impianto non è soggetto ai vincoli di destinazione previsti per il bosco dalle norme paesistico-ambientali e forestali.

6. Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo

Codice intervento (SM)	SRD06
Nome intervento	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino del potenziale produttivo agricolo
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Descrizione generale dell'intervento

Il crescente rischio climatico e meteorologico e l'insorgenza di problemi sanitari come fitopatie e epizootie mettono a repentaglio le produzioni agricole e zootecniche per le quali si rende necessario disporre di misure di prevenzione o mitigazione e, nel caso del verificarsi di eventi avversi o catastrofici, anche di natura biotica, il ripristino del potenziale agricolo. Ulteriormente, a causa dei mutamenti climatici e del presentarsi di fenomeni atmosferici di maggiore entità e frequenza, l'agricoltura è soggetta a crisi e rischi dovuti a fattori ambientali sui quali gli agricoltori non possono esercitare nessun genere di controllo.

Inoltre, tenendo conto che in alcuni contesti territoriali i tradizionali sistemi di gestione del rischio non riescono a supportare l'agricoltore in maniera efficiente, vi è la necessità di garantire l'interoperabilità di tutti gli strumenti di difesa attiva e passiva, al fine di favorire l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico ed aumentare la capacità di intervento nel potenziale risarcitorio, a favore delle aziende agricole.

In tale contesto, al fine di assicurare il mantenimento dei redditi alle aziende agricole e la resilienza economica delle stesse, accanto agli interventi di gestione del rischio che saranno attivati a livello nazionale, risulta opportuno incentivare sistemi di prevenzione attivi, nonché di ripristino del potenziale agricolo danneggiato, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte ai danni biotici e da avversità climatiche. In tale contesto, l'intervento è suddiviso in due distinte azioni attivabili:

Azione 1) Investimenti per la prevenzione da danni derivanti da calamità naturali, eventi climatici avversi e di tipo biotico;

Azione 2) Investimenti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali e da eventi catastrofici compresi i danni da organismi nocivi ai vegetali e le epizoozie.

Gli investimenti supportati si collegano, in modo sinergico e complementare, ad altri interventi del PSP destinati alle aziende agricole. Gli investimenti sostenuti mirano, infatti, a favorire un approccio integrato anche con gli interventi di Gestione del rischio, al fine di offrire ai beneficiari un ventaglio di strumenti ampio e flessibile con lo scopo comune di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e aumentare la resilienza delle aziende agricole. In tal senso, gli investimenti di ripristino e le misure di Gestione del rischio intervengono su tipologie diverse di perdite ovvero perdite di produzione o di reddito per gli interventi di Gestione del rischio e interventi strutturali per gli investimenti di ripristino, mentre gli interventi di prevenzione interagiscono direttamente con quelli di gestione del rischio abbassando, ad esempio, i costi delle polizze assicurative o delle coperture mutualistiche e migliorandone, quindi, la sostenibilità.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano

esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. **CR02** – Enti pubblici.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano le finalità di una o di entrambe le azioni previste nell'ambito presente intervento (Azione 1 e Azione 2).

CR05 – Per l'Azione 1) è ammissibile solo il comparto suinicolo. Per l'Azione 2) sono ammissibili a sostegno tutti i comparti produttivi connessi alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato I del TFUE, con l'esclusione dei prodotti della pesca.

CR06 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento. In relazione agli investimenti per il ripristino, le Autorità di Gestione regionali possono stabilire la non l'obbligatorietà della presentazione dei suddetti Progetti o Piani.

CR07 - Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali:

- nell'ambito dell'Azione 1 la spesa ammissibile è inferiore a 5.000,00 euro;
- nell'ambito dell'Azione 2 il contributo pubblico è inferiore a 5.000,00 euro.

CR08 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un limite di importo massimo di contributo pubblico per ciascuna operazione:

Azione 1 – 50.000,00 euro;

Azione 2 – 300.000,00 euro.

CR09 - Con riferimento agli investimenti per il ripristino di cui all'Azione 2, il sostegno è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità, del fatto che si sia verificata (o che sia in atto) una calamità naturale (o un evento avverso/evento catastrofico ad essa assimilabili) e che questa (o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia, una malattia o un'infestazione parassitaria) abbia causato la distruzione di non meno del 30 % del potenziale agricolo interessato. Tale valore del 30% è riferito alla media di produzione del triennio precedente o ad una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il più alto e il più basso.

CR10 - Con riferimento all'Azione 2:

- gli investimenti sono ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento, con l'esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;
- il sostegno interviene fino alla concorrenza del danno accertato considerando tutti gli eventuali altri interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche privati, riconosciuti per le medesime finalità ai sensi di altre norme vigenti a livello europeo, nazionale e regionali;

- in caso di calamità o evento in atto, i pagamenti non devono superare il livello richiesto per prevenire o alleviare ulteriori perdite causate dall'evento stesso.

7. Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali

Codice intervento (SM)	SRD08
Nome intervento	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. In tale contesto, saranno implementate le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale;

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.

Gli investimenti di cui all'Azione 1) sono volti a garantire, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche. La realizzazione, adeguamento e ampliamento

della viabilità forestale e silvo-pastorale, così come definita all'art.3 comma 2 lettera f) del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di Foreste e filiere forestali), e comunque vietate al transito ordinario, viene realizzata ai sensi delle disposizioni regionali vigenti che recepiscono il decreto 28 ottobre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Gli investimenti di cui all'Azione 3) riguardano il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali di irrigazione, tenuto conto dell'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo ovvero conseguimento o mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati, in modo che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione. Sono inoltre possibili interventi di infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole (tipo consiglio irriguo). Sono compresi gli investimenti per la realizzazione di invasi interaziendali e/o collettivi. Sono altresì compresi gli investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. In particolare, le nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento consentono il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, che consente una più efficiente distribuzione dell'acqua in

periodo di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente.

Gli investimenti contemplati nella presente scheda di intervento afferiscono ad infrastrutture di piccola scala ovvero infrastrutture per le quali l'investimento totale del progetto non supera la soglia finanziaria pari a 5.000.000 di euro. Laddove gli investimenti superino la soglia finanziaria di 5.000.000 di euro l'infrastruttura si definisce di larga scala. Gli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica di cui all'azione 3), sulla base di criteri storici di finanziamento di infrastrutture irrigue collettive in capo agli enti irrigui con vari piani e programmi di finanziamento nazionali e regionali (compresa la programmazione 2014-2020) e del parco progetti presente nella banca dati DANIA, si intendono di larga scala laddove l'importo del progetto per il quale è richiesto il finanziamento è superiore a 20.000.000 di euro. Gli investimenti in infrastrutture di larga scala sono ammissibili solo se compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

Gli investimenti supportati attraverso il presente intervento si collegano ad altri interventi di investimento destinati alle imprese (agricole e non) in aree rurali, andando ad ampliarne il ventaglio di possibilità di sviluppo. In particolare, attraverso gli investimenti per la viabilità forestale e silvo-pastorale è possibile contribuire allo sviluppo di attività collegate alla gestione e utilizzazione delle foreste, sia a scopo produttivo che ambientale oltre che di fruizione naturalistica.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale:

-  Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), anche in forma associata;
-  Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
-  Enti esponentziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
-  Organismi pubblico-privati di gestione associata delle foreste;
-  Consorzi Forestali.

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica:

-  Consorzio di Bonifica

CR02 – Al fine della pronta cantierabilità delle operazioni di investimento, i soggetti di cui al CR01 devono essere proprietari o aventi la disponibilità delle aree e/o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento ovvero essere gestori delle opere al momento della presentazione della domanda di sostegno.

CR04 – Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo “adempienza SIGRIAN volumi” della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR05 – Sono ammissibili le spese per le seguenti tipologie di investimento:

Azione 1): realizzazione, adeguamento e ampliamento della **viabilità forestale e silvo-pastorale**, vale a dire la rete di strade aventi carattere permanente e vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, nonché di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti connessi all'intervento, che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive così come definite all'articolo 3, comma 3 e articolo 4 del D.lgs.34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 4 e art. 4 del predetto decreto.

Azione 3): realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle **infrastrutture irrigue** extra aziendali, **comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica**, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115;

CR06 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

CR07 – Un'operazione può essere attuata esclusivamente all'interno del territorio della Regione Marche.

CR11 – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti in infrastrutture irrigue di cui all'Azione 3)

CR20- Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui finalizzati a:

1. miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata
2. creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti per la realizzazione di nuove opere che non comportano un aumento della superficie irrigata, ad esempio finalizzata alla infrastrutturazione collettiva di area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento, sono da considerare

come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata.

CR21 – Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per le quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. **CR22** – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR23 – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

CR24 – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. **CR25** - Con riferimento agli investimenti in infrastrutture irrigue in capo agli enti irrigui, al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste. Tali proposte progettuali non devono aver beneficiato di finanziamenti da altri fondi nazionali, e/o regionali e/o comunitari.

Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti di cui al precedente CR20, punto 1

Gli investimenti di cui al precedente CR20, punto 1 sono ammissibili solo se:

CR26 - da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo definito e quantificato nella successiva sezione;

CR27 - qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), sia conseguita una riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Tali riduzioni minime effettive sono definite e quantificate nella successiva sezione. Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo. Nessuna delle condizioni di cui ai CR26 e CR27 e si applica agli investimenti nella creazione di bacini [reservoir].

Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui al punto 2 del precedente CR20

CR28 - Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini [reservoir] a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante da un'analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia; tale analisi

di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall'Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

8. Investimenti non produttivi forestali

Codice intervento (SM)	SRD11
Nome intervento	Investimenti non produttivi forestali
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste. L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- a)** Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- b)** Mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al cambiamento climatico, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- c)** Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- d)** Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e all'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio;
- e)** Migliorare l'erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES);

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo ai titolari di superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non produttivi con la seguente azione:

Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio

Investimenti volti a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a)** interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- b)** interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;
- c)** interventi di controllo dei danni causati dalla fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale;
- f)** interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale, e le aree rurali del presente PSR

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 - Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale; **C03** - I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nei documenti di attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove

pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo le Azioni azioni devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto.

CR03 -- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

CR04 - Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS (gestione forestale sostenibile) , definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 34 del 2018 e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello regionale.

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 34 del 2018 l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque

riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 – Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.

CR06 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per l’Azione prevista dal presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 50.000,00 Euro.

CR07 – Al fine di consentire l’accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari e al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, il limite di importo massimo di spesa ammissibile è pari a 500.000,00 Euro.

CR08 - Al fine di garantire l’effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

Spese ammissibili

- 1) Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione.
- 2) Spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione degli interventi previsti.

Spese non ammissibili

- 1) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto.
- 2) Costi di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento.
- 3) Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione.
- 4) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve.
- 5) Spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari.

9. Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni foreste

Codice intervento (SM)	SRD12
Nome intervento	Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è volto a realizzare interventi utili e necessari per accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali, nonché per intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione e contrasto dei rischi naturali e altre calamità ed eventi catastrofici e metereologici estremi dovuti anche al cambiamento climatico. L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

🎬 prevenire i rischi di danni da disturbi naturali, abiotici, e altre calamità naturali ed eventi catastrofici estremi dovuti anche al cambiamento climatico;

🎬 limitare i fenomeni di innesco di dissesto idrogeologico, incendi;

🎬 migliorare l'efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

🎬 mantenere ed evitare la perdita di una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le funzioni microclimatiche dei popolamenti

forestali, la resilienza al cambiamento climatico e ai potenziali danni da eventi naturali;

■ valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico.

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, attraverso l'erogazione di un contributo a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti relativi alla seguente Azione:

Prevenzione dei danni alle foreste

Investimenti volti a realizzare interventi di prevenzione, indispensabili a garantire il mantenimento in salute del patrimonio forestale e la sua salvaguardia da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, dissesto idrogeologico, tempeste, inondazioni. L'Azione è quindi volta a coprire gli investimenti necessari per poter realizzare:

■ interventi selvicolturali di prevenzione volti a migliorare la resistenza, resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, garantire la conservazione ambientale degli ecosistemi;

■ interventi di gestione, quali diversificazione dei soprassuoli forestali, ripuliture del sottobosco, nei viali parafuoco o tagliafuoco e fasce antincendio, nelle aree di interfaccia, nelle aree ricolonizzate da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva in fase di successione ecologica e nel reticolo idrografico, ecc.;

 miglioramento, adeguamento e realizzazione di opere, viabilità forestale e silvo-pastorale e infrastrutture al servizio del bosco funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico;

 miglioramento e adeguamento dei beni immobili, mezzi e attrezzature necessarie al monitoraggio e rilevamento dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico;

 interventi per realizzare e migliorare le opere di consolidamento, sistemazione e regimazione del reticolo idraulico, captazione e drenaggio di acque superficiali, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale;

 interventi per realizzare sistemazioni di versanti interessati da valanghe, frane e smottamenti e di scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi, anche con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai:

C01 – proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale

per la realizzazione di investimenti anche a titolarità regionale; **C03** – Regioni e P.A o soggetti da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;

C04 – I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR01 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un "Piano di investimento", redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Ai fini dell'ammissibilità a contributo gli investimenti di cui al presente intervento, ove pertinente, devono interessare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 dello stesso decreto.

CR03 -- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale a servizio del bosco o in aree aperte di pertinenza del bosco, quali ad esempio le piazzole di atterraggio degli elicotteri o laghetti e

vasche di approvvigionamento, che devono necessariamente essere in aree aperte.

CR04 – Per gli investimenti previsti nell’ambito del presente intervento non è prevista nessuna limitazione della superficie di intervento.

CR05 – Il sostegno ove pertinente, è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello regionale. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale sono sempre subordinate al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari regionali che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Per la tipologia e importanza degli investimenti previsti dal presente intervento non viene richiesta l’obbligatorietà di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o strumenti equivalenti.

CR06 - Per gli investimenti di prevenzione il sostegno può interessare, ove pertinente:

a) le superfici forestali classificate a maggior rischio di incendio, individuate nel Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi regionali (AIB); (art. 3 L. n. 353/2000 - Legge -quadro in materia di incendi boschivi);

c) le aree a rischio idrogeologico, valanghe, frane e smottamenti;

CR08 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per l'azione del presente intervento non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 50.000,00 Euro.

CR09 - Per l'Azione di Prevenzione al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni, per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR11 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle azioni.

In particolare la Regione Marche definisce i seguenti ulteriori criteri di ammissibilità:

1) per il miglioramento e adeguamento di mezzi e attrezzature e beni immobili necessarie al monitoraggio dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico il beneficiario è la struttura regionale competente in materia di protezione civile.

2) importo massimo di 500.000,00 Euro di spesa ammissibile per azione, ad eccezione che per l'intervento di miglioramento e adeguamento mezzi e attrezzature e beni immobili necessarie al monitoraggio dei pericoli naturali e funzionali alla prevenzione e lotta attiva agli incendi, al dissesto idrogeologico, di competenza della struttura regionale di Protezione civile.

3) interventi preventivi coerenti con il piano AIB della Protezione Civile Marche. Per quanto non specificato sopra si applica quanto stabilito nel par.6.4 "informazioni comuni al settore forestale".

Spese ammissibili

1) Spese di acquisto, incluso leasing delle strutture ed infrastrutture, di nuovi mezzi e attrezzature funzionali alla prevenzione dei danni dell'incendio boschivo e altri pericoli naturali;

2) Spese di materiali, attrezzature, manodopera e servizi necessari alle operazioni di monitoraggio e di prevenzione e ripristino;

3) Spese di acquisizione di programmi informatici per gli interventi di competenza della Protezione civile regionale;

4) Spese per realizzazione, adeguamento e ripristino delle opere di ingegneria naturalistica e viabilità forestale e silvo-pastorale, delle sistemazioni idraulico forestale, di versanti, del reticolo idraulico, di vasche e laghetti AIB

Spese non ammissibili

- 1) Spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto ad esclusione delle sementi per le idrosemine di specie erbacee.
- 2) Spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento fatto salvo quanto previsto dalla presente scheda per gli interventi di prevenzione e ripristino dei danni alle foreste.
- 3) Acquisto di aerei ed elicotteri.
- 4) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve; Materiale di consumo
- 4) Acquisto fabbricati non funzionali alle azioni di prevenzione

10. Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codice intervento (SM)	SRD13
Nome intervento	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo

sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile
--

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico-ambientali. Tale finalità generale è perseguita attraverso il sostegno agli investimenti materiali ed immateriali delle imprese che operano nell'ambito della trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto dal processo di trasformazione e/o commercializzato può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I. Ai fini del presente intervento, per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale. In tale contesto, è prevista la concessione del sostegno ad investimenti che perseguano le finalità specifiche delle due azioni di seguito descritte:

Azione 1

a) valorizzazione del capitale aziendale attraverso l'acquisto, realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti e strutture di cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento,

trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;

b) miglioramento tecnologico e razionalizzazione dei cicli produttivi, incluso l'approvvigionamento e l'efficiente utilizzo degli input produttivi, tra cui quelli energetici e idrici, in un'ottica di sostenibilità;

c) miglioramento dei processi di integrazione nell'ambito delle filiere;

d) adeguamento/potenziamento degli impianti e dei processi produttivi ai sistemi di gestione della qualità e ai sistemi di gestione ambientale, di rintracciabilità e di etichettatura del prodotto;

e) miglioramento della sostenibilità ambientale, anche in un'ottica di riutilizzo dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione,

f) conseguimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;

g) aumento del valore aggiunto delle produzioni, inclusa la qualificazione delle produzioni attraverso lo sviluppo di prodotti di qualità e/o sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;

h) apertura di nuovi mercati.

Azione 2

a) Installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, limitatamente all'autoconsumo aziendale, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi;

Il presente intervento agisce in sinergia e complementarità con altri interventi di investimento vocati a sostenere lo sviluppo competitivo del settore agricolo e agroalimentare. Inoltre, ai fini di accrescerne il grado

di efficacia nell'attuazione, l'intervento può essere combinato con altri interventi previsti dal Piano attraverso modalità di progettazione integrata (quali ad esempio i Progetti Integrati di Filiera).

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

CR01 - Sono ammesse a beneficiare del sostegno le imprese, singole o associate, che operano nell'ambito delle attività di trasformazione, e/o commercializzazione (come sopra definite), dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono escluse le imprese dedite alla sola attività di commercializzazione dei prodotti e le imprese in difficoltà.

CR02 – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli e commercializzazione di questi ultimi), si applica quanto previsto dalle disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato.

Criteri di ammissibilità delle operazioni di investimento

CR04 - Sono ammissibili a sostegno le operazioni che perseguano una o più finalità delle azioni previste nell'ambito del presente intervento. In particolare sono ammissibili le Azioni 1 e 2. Inoltre le operazioni di investimento devono essere realizzate nell'ambito di progetti di filiera regionali o realizzate da organizzazioni di produttori oppure riguardanti prevalentemente prodotti di qualità certificata.

CR05 - Sono ammissibili a sostegno tutti i settori produttivi connessi alla trasformazione e/o, commercializzazione, dei prodotti agricoli di cui

all'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione e commercializzato può non ricadere nell'Allegato I.

CR06 – Tenuto conto che viene fornito un sostegno alla lavorazione e trasformazione delle produzioni agricole aziendali e la commercializzazione di tali prodotti nell'ambito dell'intervento "Investimenti per la competitività delle aziende agricole", per i beneficiari del presente intervento che siano anche produttori di materia prima agricola, l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente, vale a dire per oltre il 50%, da soggetti terzi, compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

CR07 - Al fine di assicurare una ricaduta positiva e duratura dell'investimento sui produttori agricoli di base, la materia prima utilizzata per l'attività di trasformazione e commercializzazione acquistata/conferita da soggetti terzi deve provenire, per oltre il 50%, dai predetti produttori agricoli singoli o associati compresi i soci delle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa nazionale che abbiano per vincolo statutario l'obbligo di conferimento della materia prima da parte delle imprese associate.

CR08 - Ai fini dell'ammissibilità è necessario che le domande di sostegno siano corredate dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volti a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle

finalità dell'intervento. **CR09** – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile è al di sotto di un importo pari a 100.000,00 euro.

CR10 – Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilito un importo massimo di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario. Tale limite può essere stabilito per la durata dell'intero periodo di programmazione pari a 3.500.000,00 euro.

CR12 - Nel caso di investimenti per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- a) la produzione di energia da fonti rinnovabili è commisurata al fabbisogno energetico totale dell'azienda. Ad ogni modo, gli impianti per la produzione di energia elettrica non possono superare la capacità produttiva massima di 250 KWe mentre per gli impianti per la produzione di energia termica il limite massimo è di 500 KW elettrici;
- b) sono ammissibili gli investimenti per la produzione di energia da biogas/biomassa che utilizzino risorse naturali rinnovabili (con l'esclusione di colture dedicate) e/o sottoprodotti e scarti di produzione del beneficiario o di produzioni agricole, forestali o agroalimentari di altre aziende, operanti in ambito locale in un raggio massimo di 50 km;
- c) la produzione elettrica da biomasse deve avvenire in assetto cogenerativo con il recupero di una percentuale minima di energia termica pari al 40%.

CR13 - Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati..

.

11. Investimenti produttivi forestali

Codice intervento (SM)	SRD15
Nome intervento	Investimenti produttivi forestali
Forme e tipo di sostegno	Sovvenzione in conto capitale – Rimborso di spese effettivamente sostenute

OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC

Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

Descrizione generale dell'intervento

L'intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura di servizi ecosistemici in materia di approvvigionamento, regolazione e di funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste, promuovendo una crescita sostenibile del settore forestale nazionale in grado di consolidare e/o offrire nuove opportunità di lavoro per la popolazione rurale.

L'intervento persegue quindi, le seguenti finalità:

- 1)** Promuovere una gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste italiane in attuazione dei criteri di Gestione Forestale Sostenibile, adottati alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993;
- 2)** Migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili dal bosco, garantendo una copertura continua dei soprassuoli forestali;

- 3) Promuovere l'ammodernamento tecnico e di processo nella gestione, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi), promuovendo anche lo sviluppo e/o il consolidamento di filiere forestali sostenibili locali in ambito produttivo, ambientale e socioculturale;
- 4) Migliorare e incrementare la diversificazione produttiva e la competitività delle imprese e delle aziende forestali nell'erogazione e riconoscimento dei servizi ecosistemici (PES);
- 5) Migliorare la resilienza al cambiamento climatico dei popolamenti forestali, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e malattie;
- 6) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;
- 7) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella conservazione del suolo, nell'equilibrio idrogeologico e nella regolazione del deflusso idrico;
- 8) Incrementare l'assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi.

Tali finalità saranno, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, perseguite attraverso l'erogazione di un sostegno agli investimenti materiali e immateriali a copertura di parte dei costi sostenuti per realizzare le seguenti Azioni:

Interventi selvicolturali;

Investimenti volti migliorare il valore economico dei popolamenti forestali e la qualità dei prodotti forestali (legnosi e non legnosi) ritraibili

dal bosco e connessi all'esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare una silvicoltura produttiva e sostenibile e piantagioni legnose produttive garantendo al contempo obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico.

Ammodernamenti e miglioramenti;

Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale nazionale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo nonché la valorizzazione del capitale aziendale. L'investimento è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- a)** opere di ammodernamento, riconversione acquisizione e realizzazione di immobili aziendali funzionali ai processi produttivi;
- b)** l'ammodernamento del parco macchine e attrezzature per le attività di coltivazione, taglio allestimento ed esbosco, nonché per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura;
- c)** l'introduzione di innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali legnosi e non legnosi;
- g)** interventi volti al miglioramento qualitativo dei prodotti legnosi e non legnosi, alla differenziazione e promozione della produzione sulla base delle esigenze di mercato, nonché alla valorizzazione anche energetica dei residui di lavorazione e produzione;
- h)** interventi volti a ottimizzaree/o ridurre le emissioni e i consumi energetici aziendali, anche attraverso l'acquisto di impianti e

realizzazione di attività per la produzione di energia da biomassa forestale finalizzate anche alla vendita;

i) interventi necessari all'adeguamento ai sistemi di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura, e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature).

Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri interventi ambientali e di investimento per le foreste, il settore forestale.

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono riconducibili ai proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;

C02 – Sono altresì ammissibili PMI (Raccomandazione UE n. 361 del 2003), anche non titolari della gestione di superfici forestali, singole o associate, iscritte nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione* e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale, ambientale ed energetico,

indipendentemente dalla loro forma giuridica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

C03 – Le grandi imprese, sono ammissibili solo quando rientrano tra i beneficiari di cui al precedente punto C01, quindi l'attività economica deve essere esercitata su superfici di loro proprietà o possesso.

C04 - I beneficiari devono possedere gli atti pertinenti il riconoscimento dei criteri richiesti;

C05 – I beneficiari di cui al punto C02 possono anche non essere proprietari, possessori e/o titolari di superfici forestali e fornire servizi, lavori e/o lavorazioni nel settore forestale e della prima trasformazione secondo quanto dettagliato nel piano di investimento “Piano di investimento” di cui al CR01;

* La prima trasformazione comprende tutte le lavorazioni precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati, ed eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale e trasformazione forestale, singole o associate, che producono assortimenti o prodotti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di semilavorati non finiti o grezzi, e di cippato o pellets)*

Criteri di ammissibilità delle operazioni

CR01 – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un “Piano di investimento”, redatto secondo i dettagli definiti dall'AdG regionale nelle

procedure di attivazione e volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle Azioni previste. Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente;

CR02 – Le Azioni interessano ove pertinente, le superfici forestali e ad esse assimilate di tutto il territorio regionale, così come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs. 34 del 2018, fatto salvo quanto diversamente definito dalla Regione con propria normativa, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4 e articolo 5 del predetto decreto;

CR03 – Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree aperte di pertinenza del bosco, quando riguarda piantagioni legnose produttive limitatamente alle piante tartufigene finalizzate al “rinfoltimento” in coerenza con il CR10.

CR04 – Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei criteri di GFS, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello regionale. La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l'approvazione e l'esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e regolamentarie regionali che recepiscono e

attuano i principi paneuropei di GFS del Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti in materia. Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di investimento”. Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

CR05 – Sono ammissibili gli investimenti connessi all’esecuzione delle utilizzazioni forestali e della coltivazione del bosco, gli investimenti connessi al solo uso del legno come materia prima o come fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets), limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè precedenti le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili non artigianali, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

CR06 – Per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, che rispondono ad almeno uno dei seguenti parametri sulla base delle esigenze locali definite dalle AdG competenti:

a) investimenti in macchinari pari o inferiori a 300.000,00 euro per la coltivazione e per il taglio, allestimento, concentramento ed esbosco di assortimenti o prodotti legnosi;

b) investimenti in macchinari pari o inferiori a 300.000,00 euro per la produzione di tondame, legna da ardere, cippato, pellets, assortimenti o

prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; Nel caso di investimenti in macchinari in ambito di segherie, la capacità lavorativa non può superare i 20.000 mc di legname all'anno, nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità previste dal Regolamento (EU) No 995/2010.

CR07 – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, per le Azioni del presente intervento, non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna azione sia inferiore a 15.000,00 Euro.

CR08 – Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti obbligatori per il settore forestale, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori.

CR09 – Al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda.

CR10 – Tenuto conto delle caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche vengono definiti ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni, in particolare:

1) Per l'Azione Ammodernamenti e miglioramenti l'importo massimo di spesa ammissibile per progetto è pari a 400.000,00 Euro;

2) Per l'azione Interventi selvicolturali sono ammissibili unicamente le superfici forestali definite come tartufaia naturale nel limite massimo complessivo di 6 ettari di superficie per progetto;

3) Per interventi di prima trasformazione si intendono gli investimenti eseguiti direttamente dalle aziende forestali, dalle imprese di utilizzazione e trasformazione forestale o da loro associazioni, con il rispetto dei seguenti parametri:

- investimenti in macchinari non superiori a 300.000 € per la produzione di paleria (anche lavorata), tondame, segati (tavole, semirefilati, semilavorati), travi, legna da ardere, cippato, pellets/bricchette, carbone, assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi.

Spese ammissibili

1) Spese di materiali, manodopera e servizi necessari alle operazioni selvicolturali;

2) Spese di acquisto, incluso il leasing, di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene per la coltivazione in bosco, il taglio e/o allestimento concentramento, esbosco e mobilitazione del legname, il trasporto ed esbosco, e macchinari connessi al trattamento e alla trasformazione, commercializzazione e alla produzione di energia;

3) Spese di realizzazione e/o acquisizione, incluso il leasing, delle strutture destinate alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi in relazione al ciclo produttivo;

4) Spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione;

5) Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei prodotti della selvicoltura e di certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO 17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature);

Spese non ammissibili

1) Spese inerenti alle operazioni di reimpianto dopo il taglio di utilizzazione, ad esclusione delle conversioni di specie e delle piantagioni legnose produttive;

2) Spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;

3) Spese di acquisto di macchinari e attrezzature usati;

4) Spese di realizzazione di strade o piste forestali a servizio di più aziende/soggetti;

5) Spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;

6) Spese per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato.